

3

I principali contratti dell'imprenditore

A norma dell'art. 1552 c.c., il contratto di permuta *“ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro”*.

Tale contratto, pertanto, può avere ad oggetto:

- beni mobili;
- beni immobili;
- altri diritti.

Ecco un esempio di contratto di permuta di beni mobili:

CONTRATTO DI PERMUTA

I sottoscritti Signori

- Sig. X, nato a, il, residente a, n., Codice fiscale
- Sig. Y, nato a, il, residente a, n., Codice fiscale

stipulano, ai sensi dell'art. 1552 c.c., il seguente contratto di permuta, regolato dai patti e dalle condizioni che seguono:

- 1) il Sig. X trasferisce, a titolo di permuta, al Sig. Y, che accetta, la proprietà dei seguenti beni mobili;
- 2) il Sig. Y, a sua volta, trasferisce, a titolo di permuta, al Sig. X, che accetta, la proprietà dei seguenti beni mobili;
- 3) dal momento che i beni del Sig. X sono stati valutati Euro in più rispetto ai beni del Sig. Y, quest'ultimo versa, a titolo di conguaglio, la somma di Euro al primo che ne rilascia quietanza con la sottoscrizione del presente contratto (*oppure*: le parti contraenti dichiarano che il valore dei beni permutati reciprocamente è uguale e che, pertanto, non è necessario versare alcun conguaglio);
- 4) le spese del presente contratto e le altre accessorie sono a carico di entrambi i contraenti in parti uguali.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo Data

Le parti

Sig. X
Firma
Sig. Y
Firma